

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 20 maggio 2021

**10) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE  
ZUCCARINI)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Zuccarini,

- esaminata la Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, volta a fornire indicazioni in merito alla predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive, nonché a rendere prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2021, anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni;

- rilevato che, al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità ha individuato, nell'adunanza del 13 aprile 2021, specifiche categorie di dati, di cui gli OIV (ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV (come, nel caso che ci occupa l'RPCT), sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021;

- considerato che, ai sensi dell'art. 1.1, comma 4, della richiamata Delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021, ***"... sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2 bis, co. 2, lett. a), del D.L.vo 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti"***;

- considerato, altresì, che "Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello *"Documento di attestazione"* fornito con l'Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, **o gli altri organismi con funzioni analoghe**, si possono avvalere della collaborazione del RPCT, il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.L.vo 33/2013, *"svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate"*;

- osservato che l'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 10/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, prevede espressamente che **"Gli ordini**, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, **si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi** del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14**, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica" e pertanto non sono tenuti alla nomina dell'OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO- LEGGE 31 agosto 2013, n. 10;

- constatato, in effetti, che il COA di Pescara non è dotato di OIV, come espressamente evidenziato nel PTPC approvato con delibera in data 25/03/2021, ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un RPCT (rinnovato, da ultimo, con delibera COA del 28/12/2020);
- preso, altresì, atto che l'art. 2 della Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 elenca come segue i dati, di cui al D.L.vo n. 33/2013, la cui pubblicazione al 31 maggio 2021 si chiede di attestare, attraverso un apposito documento, come da Allegato n. 1.1 alla Delibera stessa utilizzando la "*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*", disponibile nell'Allegato 2.1.A:
  1. Performance (art. 20)
  2. Bilanci (art. 29)
  3. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
  4. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
  5. Bandi di gara e contratti (art. 37)
  6. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42);
- preso atto che la Delibera ANAC n. 294/2021 prevede, inoltre, la redazione di una "*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi*" (di cui all'Allegato 3), recante l'indicazione della data di svolgimento della rilevazione, l'elencazione degli uffici periferici e la descrizione delle modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicando le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare;
- rilevato pertanto che, con la richiamata attestazione, il COA viene ad essere gravato di un ulteriore, complesso ed articolato adempimento, non connaturale alle proprie attività di competenza secondo la Legge Professionale, laddove l'estrema burocratizzazione e superfetazione di obblighi a carico degli Ordini mal si concilia con la natura volontaristica dell'attività di servizio agli iscritti prestata dai Consiglieri, i quali – specialmente negli Ordini di piccola e media dimensione – pur operando con personale limitato, in ragione della ridotta disponibilità economica, vengono, di fatto, chiamati ad assumere compiti tipici dei funzionari dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all'attività amministrativa di competenza, con formazione ed esperienze specifiche nel particolare settore;
- considerato, inoltre, che il RPCT, in assenza di personale di livello apicale, è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle evoluzioni della normativa ed alle determinazioni dell'ANAC riguardanti gli Ordini professionali;
- considerato che il COA di Pescara pubblica regolarmente e tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, anche se non segnatamente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", tutta una serie di dati che possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D. L.vo n. 33/2013, ed elencati nella Delibera ANAC n. 294/2021;
- ritenuto che, in ogni caso, l'Ordine debba ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, alle suddette

prescrizioni, volte a tutelare sia l'esigenza di trasparenza, sia la necessità di prevenire fenomeni di abuso o corruttivi;

delibera

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Antonella Zuccarini) per la formazione di uno o più documenti, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", entro il termine del 30 giugno 2021, che possano dare conto dello stato della comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, compatibilmente alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Daniela Terreri

*Il Presidente*  
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo